



**SCHEMA DI CONVENZIONE  
PER LE ATTIVITÀ RELATIVE AI TIROCINI PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA  
EX ART 73, DECRETO LEGGE N. 69 DEL 21 GIUGNO 2013 CONVERTITO CON  
MODIFICAZIONI CON LEGGE N. 98 DEL 9 AGOSTO 2013 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI  
ED INTEGRAZIONI**

**TRA**

la **Regione del Veneto**, con sede in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata da \_\_\_\_\_ nella persona del Presidente o suo delegato;

**E**

la **Corte d'Appello di Venezia**, con sede legale in Venezia, Palazzo Corner Contarini dai Cavalli, S. Marco n. 3978, codice fiscale 80015340278, rappresentata da \_\_\_\_\_ nella persona del Presidente o suo delegato;

di seguito denominate "**le Parti**".

**PREMESSO CHE**

con provvedimento n. \_\_\_\_ in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_, esecutivo, la Giunta Regionale del Veneto ha approvato la realizzazione di tirocini presso la Corte d'Appello di Venezia svolti da laureati in giurisprudenza ex art. 73 Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013 convertito con modificazioni con Legge n. 98 del 9 agosto 2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ciò premesso e confermato e che si intende parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti, come sopra costituite

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

**Art. 1 – Oggetto della Convenzione**

La presente Convenzione concerne la realizzazione di attività presso la Corte d'Appello di Venezia relative ai tirocini di cui all'art. 73 Decreto Legge n. 69/2013 citato, per la formazione in ambito giuridico e l'inserimento al lavoro di laureati in giurisprudenza.

La Corte d'Appello di Venezia, come sopra rappresentata, si impegna a realizzare:

1. attività di formazione e accompagnamento dei tirocinanti, anche attraverso specifiche iniziative di approfondimento delle materie oggetto del tirocinio;
2. affidamento del tirocinante ad un magistrato formatore al fine di perfezionare e approfondire empiricamente le nozioni acquisite durante il percorso universitario;
3. attività di formazione e accompagnamento all'utilizzo dei sistemi informativi in uso presso la Corte d'Appello di Venezia, al fine di perfezionare la preparazione tecnica del tirocinante, sia sotto il profilo dell'informatica giuridica che giudiziaria.

**Art. 2 – Accesso al Tirocinio**

Gli aspiranti tirocinanti laureati in giurisprudenza in possesso dei requisiti previsti e che abbiano presentato domanda alla Corte d'Appello di Venezia secondo quanto stabilito dall'art. 73 del Decreto Legge n. 69/2013,



38e5e17b



potranno accedere al tirocinio con rimborso onnicomprensivo delle spese disciplinato dal presente atto nei limiti delle risorse allo scopo stanziato.

#### **Art. 3 – Modalità di esecuzione delle attività**

Le attività formative oggetto della presente Convenzione saranno periodi di tirocinio fino ad un massimo di 8 mesi, durante i quali il tirocinante assiste e coadiuva il magistrato formatore al quale è stato assegnato.

I nominativi dei tirocinanti selezionati saranno trasmessi dal Presidente della Corte d'Appello di Venezia o dal suo Delegato ai competenti Uffici della Regione del Veneto per consentire le operazioni di verifica dello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione e di impegno e liquidazione della borsa di studio come previsto all'Art. 5 del presente atto. Per ciascun nominativo dovrà essere indicata la data di avvio del tirocinio presso la Corte d'Appello di Venezia e trasmessa tutta la documentazione necessaria ai fini dell'assunzione degli impegni di spesa e della liquidazione degli importi.

#### **Art. 4 – Durata**

La presente Convenzione ha la durata di mesi 24 dalla data di sottoscrizione. Eventuali proroghe dovranno essere preventivamente autorizzate dal Direttore della Direzione Formazione e Istruzione.

#### **Art. 5 – Risorse e modalità di erogazione della borsa di studio**

Le risorse necessarie per la realizzazione delle attività formative di cui all'art. 1 del presente atto derivano dal capitolo n. 102163 "Azioni regionali per favorire lo svolgimento di stage e tirocini formativi (Art. 30, c.1, lett. A, L.R. 13/03/2009, n. 3 - art. 73, L. 09/08/2013, n. 98)" del Bilancio regionale e sono quantificate in € 55.000,00.

Ciascun tirocinante, selezionato secondo le modalità di cui all'art.2, godrà di una borsa di studio pari ad euro 300,00 mensili all'interno del percorso di tirocinio presso la Corte d'Appello di Venezia. E' in capo al medesimo Ufficio giudiziario la trasmissione alla Regione del Veneto di una relazione relativa alle attività svolte nei mesi di tirocinio coperti dalla borsa di studio in parola, sottoscritta dal Magistrato affidatario e dal tirocinante stesso.

L'erogazione della borsa di studio avverrà a favore dei singoli tirocinanti a valere sul Bilancio regionale 2018/2020 approvato con L.R. n. 47 del 29/12/2017 con imputazione contabile proporzionale al periodo di effettiva durata del tirocinio.

Il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione disporrà, con proprio atto, le modalità di pagamento e al cronoprogramma della spesa di cui sopra, in ordine alle attività effettivamente svolte, successivamente alla comunicazione dell'avvio dei tirocini coerentemente con quanto indicato all'art. 3 della presente Convenzione.

#### **Art. 6 – Modificazioni ed integrazioni normative**

La presente Convenzione potrà essere modificata sulla base dell'evoluzione normativa in materia tirocini presso Uffici Giudiziari, con particolare riferimento alla normativa di cui al citato art. 73 del Decreto Legge n. 69/2013. Eventuali modifiche tecnico-contabili che si rendessero necessarie al fine di adeguare le modalità di impegno e liquidazione delle risorse alla normativa di cui al D.Lgs. n. 118/2011 saranno adottate con atto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione.

#### **Art. 7 – Clausola risolutiva**

La Regione del Veneto si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'effettivo svolgimento delle attività formative previste. In caso di svolgimento irregolare delle attività, mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente atto o di prestazioni di attività insufficienti, l'Amministrazione regionale fisserà un congruo termine entro cui la Corte d'Appello di Venezia dovrà adempiere a quanto necessario per il rispetto delle norme del presente atto. In caso di mancato adempimento nel termine suddetto, la Regione del Veneto si riserva la facoltà di adottare ulteriori provvedimenti, da determinare con atto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, fino alla risoluzione della Convenzione.

#### **Art. 8 - Tutela dei dati personali**

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire le informazioni, sia su supporto cartaceo che informativo, relative ad attività riconducibili alla presente Convenzione e ai possibili successivi atti ad esso connessi, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".



38e5e17b



**Art. 9 - Controversie**

Ogni e qualsiasi questione che dovesse sorgere in relazione al contenuto della presente Convenzione e che non fosse possibile definire in via amministrativa, sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria ordinaria. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Venezia.

**Art. 10 - Norme finali**

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia ed a quelle del Codice Civile.

La presente Convenzione è da considerarsi esente da imposta di bollo ai sensi dell'Allegato B-Tabella Art. 16 al D.P.R. n. 642/1972.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presente accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera qbis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.



38e5e17b

